

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 21 dicembre 2016, n. 297 - Supplemento Ordinario n. 57

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. [Legge di bilancio 2017]

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 /017

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 43 (Anticipazioni di tesoreria enti locali)

43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 /018

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 44 (Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti)

44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 /019

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 45-46 (Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina)

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 /020

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 47 (Fondi rustici montani)

47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 /021

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 48 (Riduzione dell'accisa sulla birra)

48. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 /022

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 49 (Esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5 per cento)

49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"».

Articolo 1 /023

Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Comma 50 (Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche)

50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro».